

RAPPORTO DELLA MINORANZA

della Commissione della Legislazione

sul messaggio 13 dicembre 1955 concernente l'aggiunta di una norma transitoria alla legge sanitaria a favore degli odontotecnici

(del 22 giugno 1956)

Nell'esame dell'oggetto indicato la Commissione della Legislazione si è suddivisa, con uno scarto minimo di voti, in due tronconi, l'uno, di maggioranza, favorevole alla proposta governativa, l'altro, minoritario, contrario alla stessa.

Ci sia consentito di riassumere brevemente le ragioni che ci indussero a dare voto negativo sia alla proposta governativa, sia implicitamente alla mozione dell'on. Pelli del 22 giugno 1955, da cui la prima trae origine.

La regolamentazione dell'esercizio dell'arte dentaria forma oggetto da pressochè quarant'anni di discussioni nell'opinione pubblica e nel Gran Consiglio. Le leggi speciali del 1919, del 1924, del 1934 e del 1938 hanno sanato una serie di posizioni: trattasi di norme di legge tese a risolvere questioni personali che erano andate formandosi con gli anni e che, non avendo dato motivo a speciali rilievi negativi, furono con la tipica bonomia della nostra gente, risolte in senso favorevole agli interessati.

Se noi rivediamo però sia i messaggi governativi accompagnanti tali progetti di legge, sia i rapporti commissionali, sia infine i dibattiti parlamentari, balza evidente all'occhio la preoccupazione dei poteri esecutivo e legislativo, di eliminare una volta tanto ogni abusivo esercizio della professione di medico dentista, salvaguardando non per considerazioni di forma, ma per motivi di merito, il titolo non facilmente acquistato da numerosi professionisti.

Non vorremmo essere fraintesi con l'espressione «abusivo»: intendiamo parlare qui di esercizio professionale corrente a fianco della legge, e non assiso e precisato nella legge ogni volta preesistente.

Il legislatore del 1938 ritenne di aver posto fine, finalmente, ad ogni eccezione alla norma generale, per cui l'arte dentaria deve e può essere esercitata solo da chi possiede regolare diploma universitario e decreto di abilitazione cantonale, quando, nelle maglie della legge fu forse possibile intravedere ulteriori attività prima non considerate e quindi escluse dalla casistica legislativa.

Esercitano nel nostro Cantone, attualmente, oltre 60 odontotecnici: 7 di essi chiedono ora di poter fruire di una norma transitoria alla legge del 1954, così da poter esercitare ulteriormente la loro attività.

La questione solleva parecchi problemi:

1. *In ordine*: la L.S. del 18 novembre 1954 ha vietato l'esercizio dell'attività che oggi si vorrebbe ammettere, se pure limitata a 7 persone.

La norma legislativa relativa venne dal Consiglio di Stato sospesa con decreto 28 giugno 1955 sino al 31 dicembre 1955. Oggi pertanto ci troviamo nella situazione che questa attività odontotecnica indipendente è da pressochè sei mesi vietata nel Cantone, anche se per il fatto del messaggio in esame essa sia stata tacitamente tollerata.

Ci preme ricordare a questo punto l'ampia discussione svoltasi in Gran Consiglio in occasione della discussione della legge sanitaria, specie nelle sedute del novembre 1954: in particolare ci riferiamo all'intervento dell'allora ed attuale capo del Dipartimento, il quale giustamente affermò che «la situazione attuale è confusa e presta il fianco a numerose critiche; dal giorno in cui il progetto di nuova legge entrerà in vigore non deve più sussistere mo-

tivo di discussione su questo capitolo. Il Consiglio di Stato mantiene pertanto ferma la sua opinione di respingere le proposte che tendono al mantenimento di misure transitorie che non farebbero che prostrarre il disordine che oggi lamentiamo ».

Tale tesi venne avallata dal Gran Consiglio con 29 voti contro 12. Ma, manco passarono sei mesi e già il Governo rinvenne sulla sua « ferma opinione » decretando prima la sospensione nell'applicazione di qualche norma pur sancita in vivace contraddittorio dal Gran Consiglio e proponendo poi l'approvazione di quelle norme transitorie « che non farebbero che prostrarre il disordine che oggi lamentiamo ».

Sempre in ordine potrebbe discutersi il problema a sapere perchè debbansi introdurre nella nostra legislazione norme transitorie per consentire l'esercizio di un'attività che la legge esplicitamente esclude e vieta, e che viene attualmente e da sei mesi solo tollerata : ci basti tuttavia il considerare tale eventualità per rilevare che già in ordine l'esercizio dell'odontotecnica indipendente non è conciliabile con la legge e non può e non deve essere introdotto. Chè verremmo a decidere di fatto ex novo !

2. Nel merito :

- a) Un primo problema ci appare di ordine pratico : come può effettuarsi la presa di impronte per la preparazione di protesi dentarie e l'adattamento delle stesse nella bocca del paziente, escludendo esplicitamente, perchè così vuole la legge che non si propone di mutare od attenuare transitoriamente, la cura della bocca che è preliminare della presa d'impronta e corollario dell'adattamento di protesi ?

Non riusciamo a comprendere, sia pure perchè profani del ramo anche se qualche esperienza personale l'abbiamo ormai fatta, come si possano conciliare i due settori di attività : ci pare infatti che applicando la norma transitoria proposta alla nostra attenzione

- il dentista dovrebbe preparare la bocca per la presa d'impronta
- licenziando poi il paziente, perchè la presa stessa ed il suo adattamento avvenga per opera dell'odontotecnico
- salvo a riprendersi il cliente per la finitura del lavoro, in quanto, come ovvio, comporti un'attività riservata al medico dentista.

- b) Un secondo problema, quello che più tocca il cuore del legislatore, che è sempre sensibile alle necessità ed alle miserie altrui, è quello umanitario, che ha due profili : le conseguenze della cessazione dell'attività di questi odontotecnici indipendenti ed i diritti dagli stessi acquisiti.

aa) Abbiamo la massima comprensione per le ragioni umanitarie sollevate, ammettiamo senz'altro che uomini ormai maturi non possano agevolmente o lavorare per terzi o cambiare professione.

Ma gli odontotecnici di cui si tratta non esercitano, tutto sommato, tale loro professione indipendente da molti anni. Due, a quanto ci consta, dal 1937/38, gli altri da epoca successiva, uno anzi solo dal 1952 ! Ora, quando essi si sono lanciati in questa loro professione, sapevano che la legge non ne consentiva l'esercizio. Ci si pone, da profani, la domanda : come mai allora vi fu questa attività ? Ce ne informa lo stesso capo del Dipartimento nel suo intervento del 17 novembre 1954 : « Il Consiglio di Stato ha interpretato la legge in senso largo, ... autorizzazioni formali... non furono tuttavia mai rilasciate. Il Dipartimento si limitò a rilasciare dichiarazioni secondo cui un dato odontotecnico era autorizzato ad eseguire le operazioni enunciate nella legge del 1938, senza dare una precisa autorizzazione a prendere impronte ».

Ora, da custodi vigili ed attenti del nostro corpus juris, vogliamo ammettere che una dichiarazione, che a detta del Consiglio di Stato appare avere minore importanza di un'autorizzazione, sia elemento sufficiente per ratificare un'attività che è esplicitamente, manifestamente ed anche concordemente valutata come contraria alla legge? Ed allora, per quanto il nostro cuore possa aprirsi alle ragioni umanitarie, dobbiamo sacrificare l'ossequio da ognuno di noi dovuto alla legge, sull'altare delle necessità di pochi concittadini, indifferenti se ticinesi o confederati, i quali consapevolmente e con un consenso dato all'infuori dei rigidi margini della legge, per un'erronea e troppo estensiva interpretazione della stessa, vennero indotti ad esercitare una professione che loro non era concessa?

Non muoviamo alcun appunto agli odontotecnici, che sono in fondo le vittime di una situazione, se pure da essi creata e voluta, quanto all'Autorità che non seppe essere più attenta e vigile nell'applicazione della legge. Per cui anche la nostra sensibilità umanitaria non può raggiungere quel diapason di calore, di emotività, da consentirci a cuor leggero od anche dopo profondo esame, di violare apertamente ed esplicitamente la legge, per sanare una situazione che maggior prudenza e degli interessati e dello Stato avrebbe soffocato al suo primo sorgere.

Vagliando l'aspetto umanitario del problema, occorre anche dedicare una certa attenzione all'attività in genere degli odontotecnici nel Canton Ticino: riservati i migliori ragguagli che potrà dare il Consiglio di Stato è certo che vi sono due categorie di odontotecnici viventi in perfetta armonia con la legge

- quelli che esercitano individualmente per conto di medici dentisti
- e quelli che hanno alle loro dipendenze altri odontotecnici, sempre limitando la loro attività alle ordinazioni dei medici dentisti.

Nell'una e nell'altra categoria noi sappiamo esservi non solo parecchi giovani, quali apprendisti od aventi appena ultimato l'apprendistato, ma anche parecchi elementi fatti appositamente venire ad oltre Gotardo, per insufficienza di personale qualificato nel Cantone.

Perchè gli odontotecnici cui è dedicata la norma transitoria da noi avversata non si pongono alle dipendenze di questi studi meglio attrezzati o commercialmente vitali, oppure non seguono le orme della grande maggioranza dei loro colleghi, oppure infine non si consorziano (ad esempio quelli del Locarnese) per aprire un capace laboratorio nel loro ramo?

Non si venga pertanto a parlare di persone che verrebbero ad essere messe sul lastrico: con un po' di buona volontà ogni personale situazione dovrebbe essere facilmente sistemata. Certo che, e facciamo qui riferimento ai verbali delle sedute conciliative promosse dal capo del Dipartimento fra dentisti ed odontotecnici nel novembre/dicembre u.s. in vista di un accordo, se ci si assenta da tali sedute o se si sollevano pretese assurde o se si giunge persino al punto di dichiarare candidamente di non sentirsi « in grado di eseguire altri lavori di odontotecnica, avendo perso le necessarie pratiche ed abilità », ogni soluzione di rispetto della legge torna di impossibile attuazione. Non dubitiamo che i medici dentisti, sotto la pressione del Dipartimento, si presteranno a dare sufficiente lavoro per vivere a questi odontotecnici, anche se agli stessi non si può chiedere, specie nella fase di avviamento, la garanzia di un lauto guadagno minimo mensile ed in più ancora la garanzia di una rendita per invalidità dovuta ad incapacità lavorativa. Lo Stato non garantisce il diritto al lavoro e

tanto meno può garantirlo una categoria di professionisti: lo Stato però può influire perchè nel regime attuale di alta congiuntura anche del settore odontotecnico, ognuno goda di sufficiente lavoro.

- bb) Negando a certi odontotecnici l'ulteriore esercizio di un'attività indipendente, se pure sin qui praticata in urto alla legge, si può porre il problema del diritto acquisito e quindi di un'eventuale azione danni nei confronti dello Stato, che verrebbe ad abrogare le facilitazioni abusivamente concesse.

Il Tribunale federale, adito innumeri volte in questo litigio fra medici dentisti ed odontotecnici, è esplicito sulle conseguenze della L. S. nella sua sentenza del 23 marzo 1955, affermando: « Col divieto di procedere a taluni interventi, che avrebbero potuto non essere tollerati già sotto l'impero del decreto abrogato, la nuova L. S. non ha quindi leso un diritto acquisito dei ricorrenti (cfr. sent. Schw. Zahn-technikervereinigung del 26 giugno 1950 80 I 136).

Non ci pare il caso di perdere altre parole su tale argomento.

Il Dipartimento della pubblica igiene merita lode per il tentativo fatto di trovare un accordo fra medici dentisti e questi odontotecnici: esso è fallito per l'assurdità delle pretese avanzate da questi ultimi o per la loro assenza dalle sedute conciliative.

Non dubitiamo che, respinta la norma transitoria in questione, chiarita in altri termini la posizione degli odontotecnici, il Dipartimento abbia un facile compito da risolvere nel sanare le singole situazioni, certi come siamo che i medici dentisti non rifiuteranno la loro fattiva collaborazione.

L'approvazione della proposta norma transitoria ci preoccupa però anche sotto un altro aspetto: il messaggio governativo parla di 7 casi che dovrebbero con la stessa essere risolti. Ma consta al Dipartimento che altri casi, una diecina forse, altro non attendono che l'approvazione di tale norma, per inserirsi legalmente nell'esercizio della professione di odontotecnico indipendente? Si verificherebbe allora che le maglie della legge, che, incitati dal Consiglio di Stato, volemmo fermamente chiudere nel 1954, verrebbero riaperte a troppi altri casi e dovremo fra qualche anno ritornare sull'argomento e studiare le misure profilattiche da prendere. Tanto vale allora pulire oggi questa piaga, anzichè attendere ch'essa dilaghi maggiormente!

Il Consiglio di Stato è d'avviso, di lasciar cadere la proposta del mozionante on. Pelli, che l'abilitazione possa essere concessa solo a quegli odontotecnici che possono vantare un'attività « incensurata » di parecchi anni. Perchè? Forse perchè se si considera come censura l'ammenda inflitta all'uno od all'altro, ben pochi se la caverebbero? Poniamo la domanda, non conoscendo e dovendo esulare anzi dalla nostra conoscenza la situazione dei singoli odontotecnici.

Infine la questione del controllo dell'attività di questi odontotecnici: quali mezzi ha lo Stato per gli accertamenti del caso? V'è il medico cantonale, ma basta il suo intervento per porre argine ad abusi, che appunto perchè tali saranno comunque consumati con raffinata attenzione?

Concludendo ci pare di dover richiamare all'odierno legislatore che la norma transitoria qui proposta venne respinta, dopo un ampio dibattito dal nostro Gran Consiglio nel non lontano novembre 1954: ci sentiamo di contraddirci oggi con quanto abbiamo così solennemente affermato nemmeno due anni fa?

Formuliamo pertanto la proposta di non entrata in materia e di reiezione delle proposte di cui al messaggio 13 dicembre 1955.

W. Riva, relatore

Censi — Induni — Tettamanti —
Zorzi